



Wolters
Kluwer

DECRETI “OMNIBUS” E “CORRETTIVO”: DIFFERIMENTI E PROROGHE

ADEMPIMENTO

Differimento dei termini fiscali

Diversi sono gli interventi legislativi che, nel periodo estivo, hanno previsto un differimento di scadenze fiscali. Il decreto Correttivo ha differito al 15 settembre il termine per effettuare il pagamento della quinta rata della definizione agevolata delle cartelle e al 31 ottobre 2024 quello per la presentazione del modello Redditi 2024 (inerente ai redditi 2023). Il decreto Omnibus ha prorogato al 30 settembre 2024 il termine entro cui deve essere effettuato il versamento della prima rata delle imposte dovute per la regolarizzazione del magazzino e al 30 novembre 2024 quello per il versamento delle imposte sostitutive derivanti dalla rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni e terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti al 1° gennaio 2024.

DA SAPERE

Rivalutazione quote e terreni con mini-proroga al 30 novembre 2024

Nuova proroga per la rivalutazione di quote e terreni: il termine ultimo entro il quale pagare l'imposta sostitutiva del 16%, nonché redigere e giurare la perizia di stima slitta dal 30 giugno al 30 novembre 2024. È quanto prevede il decreto Omnibus (D.L. n. 113/2024), che differisce la scadenza prevista dalla legge di Bilancio 2024 per la rideterminazione del valore di quote e terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2024. Si riaprono, così, i termini (scaduti) per valutare se ricorrere o meno alla rivalutazione, pagando l'imposta sostitutiva del 16%.

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

Fisco - Contributo superbonus 2024 per redditi fino a 15.000 euro: domande

Impresa - Banca dati delle strutture ricettive in funzione dal 2 novembre

Lavoro - Terzo settore: incentivo giovani disabili

Scadenze dal 5 al 19 settembre 2024

ADEMPIMENTI

Differimento dei termini fiscali

di Paolo Parisi e Paola Mazza

Diversi sono gli interventi legislativi che, nel periodo estivo, hanno previsto un differimento di scadenze fiscali. Il decreto Correttivo ha differito al 15 settembre il termine per effettuare il pagamento della quinta rata della definizione agevolata delle cartelle e al 31 ottobre 2024 quello per la presentazione del modello Redditi 2024 (inerente ai redditi 2023). Il decreto Omnibus ha prorogato al 30 settembre 2024 il termine entro cui deve essere effettuato il versamento della prima rata delle imposte dovute per la regolarizzazione del magazzino e al 30 novembre 2024 quello per il versamento delle imposte sostitutive derivanti dalla rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni e terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti al 1° gennaio 2024.

ADEMPIMENTO

I soggetti interessati alla rottamazione quater o quelli tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi devono attenzionare i recenti interventi normativi (sebbene favorevoli al contribuente), al fine di evitare errori e omissioni. La variazione delle scadenze dei termini fiscali ha interessato più fattispecie.

NOVITA'

Diversi gli interventi legislativi che, nel periodo estivo, hanno previsto un **differimento delle scadenze fiscali**.

Da una parte troviamo il cd. **decreto Correttivo** (D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 2024), che ha disposto un differimento dei termini della presentazione delle dichiarazioni dei redditi, oltre che significativi interventi in materia di definizione agevolata delle cartelle e di concordato preventivo biennale.

Dall'altra, non può essere trascurato l'intervento normativo del **decreto Omnibus** (D.L. 9 agosto 2024, n. 113, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 9 agosto 2024), che ha previsto, oltre a misure urgenti di carattere fiscale e interventi di carattere economico, anche proroghe di termini normativi.

PROCEDURE

1) Decreto Correttivo

In riferimento al decreto “Correttivo”, in questa sede ci soffermiamo su quanto recato dall’art. 6, che, non modificando le date di scadenza originariamente previste nella comunicazione delle somme dovute per la definizione agevolata di cui alla legge n. 197/2022 e successive modificazioni e integrazioni, ha differito al **15 settembre** il termine per effettuare il pagamento della **quinta rata** della definizione agevolata delle cartelle. Pertanto, gli interessati saranno tenuti a rispettare, per non decadere dal beneficio, il maggiore termine concesso. Si ricorda che l’originario termine previsto era fissato al 31 luglio 2024. In sintesi, versando la quinta rata entro il 15 settembre 2024, sarà possibile non perdere i benefici della “**rottamazione quater**”, senza pagare oneri aggiuntivi.

Attenzione

E’ opportuno ricordare che, in considerazione dei **5 giorni di tolleranza** concessi dalla legge e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi (21 e 22 settembre), saranno considerati tempestivi i pagamenti che verranno effettuati **entro lunedì 23 settembre 2024**.

Nell’ipotesi in cui non si adempirà al versamento delle rate dovute entro i termini sopra riportati o nel caso in cui il pagamento sarà eseguito per importi inferiori al dovuto, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti già effettuati saranno valutati dall’Ufficio a titolo di acconto rispetto alle somme originariamente dovute.

➔ A) PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI

Con la pubblicazione del cd. decreto “Correttivo”, sono state introdotte anche novità afferenti alle dichiarazioni dei redditi, il cui termine di presentazione è stato **differito al 31 ottobre 2024** (in luogo del 15 ottobre 2024).

Pertanto, i contribuenti devono presentare il modello Redditi 2024, relativo all’anno d’imposta 2023, entro il 31 ottobre 2024.

Il D.Lgs. n. 1/2024 (Adempimenti tributari) prevede che le **persone fisiche** e le società o le associazioni presentino le dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP, per il tramite di un Ufficio delle Poste italiane S.p.A., tra il 1° maggio e il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 30 settembre (rispetto al precedente 30 novembre) dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta: lo stesso decreto stabilisce che i soggetti IRES presentino la dichiarazione in via telematica entro l’ultimo giorno del nono mese (in precedenza entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese) successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Il decreto Correttivo dispone il **posticipo dal 30 settembre al 31 ottobre** del termine per la **presentazione delle dichiarazioni** in materia di imposte sui redditi e di IRAP e, per i soggetti IRES, il termine slitta dall’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta all’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Inoltre, le **persone fisiche** possono **presentare la dichiarazione**, per il tramite di un Ufficio delle Poste italiane S.p.A., tra il 15 aprile (prima 1° aprile) e il 30 giugno ovvero

in via telematica tra il **15 aprile (prima 1° aprile)** e il **31 ottobre (prima 30 settembre)** dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Le **società** o le associazioni di cui all'art. 5 del TUIR (società di persone, società di armamento, società di fatto, associazioni tra professionisti) **presentano la dichiarazione** secondo le disposizioni di cui all'art. 3 in via telematica tra il **15 aprile (prima 1° aprile)** e il **31 ottobre (prima 30 settembre)** dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

I **soggetti all'imposta sul reddito delle società** presentano la **dichiarazione in via telematica a partire dal 15 aprile (prima 1° aprile)** dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del decimo mese (prima nono mese) successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Viene contestualmente **posticipato dal 1° aprile al 15 aprile** il termine iniziale per la presentazione delle dichiarazioni del sostituto d'imposta (Mod. 770). Rimane **ferma la data del 31 ottobre** come termine finale per la presentazione della predetta dichiarazione.

➔ B) CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Per quanto riguarda il concordato preventivo biennale (CPB), il decreto chiarisce che i debiti tributari o contributivi da considerare per l'accesso al CPB sono quelli definitivamente accertati o derivanti da atti impositivi non più impugnabili, comunque inferiori a 5.000 euro.

Non rilevano i debiti oggetto di provvedimento di sospensione o di rateazione fino alla decadenza dei relativi benefici. Inoltre, per le imprese è prevista la possibilità di riportare in avanti le perdite fiscali conseguite nei periodi oggetto di concordato.

Il decreto introduce anche la **flat tax** incrementale per i soggetti ISA e i forfetari, che consiste in un'imposta sostitutiva opzionale sulla differenza tra il reddito proposto nel concordato e quello conseguito in precedenza, con le seguenti aliquote:

- per i **soggetti ISA**, l'aliquota è del 10% per punteggi tra 8 e 10, del 12% per punteggi tra 6 e 8, e del 15% per punteggi inferiori a 6;
- per i **forfetari**, l'aliquota è del 10%, ridotta al 3% per le *start-up*.

I termini di versamento dell'imposta sostitutiva sono fissati entro i termini previsti per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, con la prima scadenza al 30 giugno 2025.

Il decreto introduce anche **due nuove cause di decadenza** dal CPB: quando il contribuente dichiara ricavi o compensi superiori del 50% rispetto al limite previsto per l'applicazione degli ISA o del regime forfetario (150.000 euro). In caso di rinnovo del concordato, l'imposta sostitutiva si applicherà sulla differenza positiva tra il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta precedente al "nuovo" CPB e la relativa proposta.

2) Decreto Omnibus

Il decreto Omnibus si presenta suddiviso in vari capi, dedicati a diverse materie di carattere fiscale.

In questa sede, ci soffermiamo sul differimento dei termini fiscali di cui all'art. 7, ivi rubricato come *"Proroghe di termini in materia fiscale e per gli agenti della riscossione"*.

Il comma 1 dell'articolo in commento prevede che il termine entro cui deve essere effettuato il versamento della prima rata delle imposte dovute per la regolarizzazione del magazzino da determinati soggetti viene prorogato al 30 settembre 2024.

Il comma 2, invece, attiene all'**estensione del termine per l'adeguamento** delle esistenze iniziali al **30 settembre 2024** per i soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 2023 scade entro la data del 29 settembre 2024.

Il comma 3 prevede la **proroga al 30 novembre 2024** del termine previsto per l'applicazione delle disposizioni dell'art. 1, comma 52, della legge n. 213/2023, per il **versamento delle imposte sostitutive** derivanti dalla **rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni** negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2024.

Il comma 4, infine, prevede l'**estensione del termine per la validità di determinati atti al 31 dicembre 2025** per quanto attiene:

- ai **soggetti iscritti alla sezione separata** di cui al comma 805 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 (nello specifico si tratta dei soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate);
- ai **soggetti iscritti all'albo** di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 (tenuti, originariamente, ad adeguare alle condizioni e alle misure minime di cui al comma 807 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 il proprio capitale sociale, entro il 31 dicembre 2024).

➔ A) ADEGUAMENTO ESISTENZE INIZIALI DI MAGAZZINO E RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Il D.L. n. 113/2024 rimette mano alle due opzioni, previste dalla legge di bilancio 2024, per l'adeguamento delle esistenze di magazzino da parte delle imprese, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023 e per la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2024 (rispettivamente, art. 1, commi 78-85 e comma 52, della legge n. 213/2023).

Per quanto riguarda la **procedura di adeguamento delle esistenze di magazzino**, il decreto concede **fino al 30 settembre 2024** per il **versamento della prima delle due rate** dovute: si rammenta che la norma (art. 1, comma 82, della legge n. 213/2023) prevede che l'importo dovuto ai fini del perfezionamento dell'istituto avvenga in due rate, di cui la prima con scadenza fissata, in origine, entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023, e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo. Il differimento riguarda la prima rata per i soggetti per i quali il termine scadeva entro il 29 settembre 2024. Sempre al **30 settembre** è differito il **termine anche per la seconda rata**, se, in applicazione del primo differimento, il termine di versamento della prima rata scade successivamente a quello previsto per il versamento della seconda. Inoltre, i soggetti per cui il termine di approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 2023 scade entro il 29 settembre 2024, aggiunge il decreto, possono effettuare l'adeguamento delle esistenze iniziali entro il 30 settembre 2024 nelle scritture contabili relative all'esercizio successivo.

In merito all'**opzione per la rivalutazione di terreni e partecipazioni**, prevista dall'art. 1, comma 52, della legge n. 213/2023, il D.L. n. 113/2024 ha riaperto i termini per

l'opzione che consente a persone fisiche, società semplici e soggetti equiparati, enti non commerciali (per le attività fuori dell'attività di impresa) e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rideterminare il costo fiscale dei terreni (agricoli ed edificabili) e delle partecipazioni (negoziato e non negoziato in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione), posseduti al 1° gennaio 2024, versando un'imposta sostitutiva del 16%: la proroga è fissata al **30 novembre 2024**, per svolgere gli adempimenti che erano stati fissati con termine al 30 giugno 2024, ossia il versamento della prima o unica rata delle imposte dovute, nonché la redazione e il giuramento della perizia di stima da parte del professionista abilitato.

DECRETO OMNIBUS (ART. 7 DEL D.L. 9 AGOSTO 2024, N. 113)		
PROROGA TERMINI IN MATERIA FISCALE E PER GLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE		
Comma 1	Differimento dei termini per il versamento della prima rata delle imposte dovute al 30 settembre 2024	Il differimento riguarda la prima rata per i soggetti per i quali il termine scadeva entro il 29 settembre 2024
Comma 2	Estensione del termine per adeguamento delle esistenze iniziali al 30 settembre 2024	Per i soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 2023 scade entro il 29 settembre 2024
Comma 3	Proroga al 30 novembre 2024 del termine per l'applicazione delle disposizioni dell'art. 1, comma 52, della Legge n. 213/2023	Per effettuare il versamento delle imposte sostitutive derivanti dalla rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni
Comma 4	Estensione del termine per la validità di determinati atti al 31 dicembre 2025	Per i soggetti iscritti: <ul style="list-style-type: none"> - alla sezione separata di cui al comma 805 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 (soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate); - all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 (che devono adeguare alle condizioni e alle misure minime di cui al comma 807 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 il proprio capitale sociale, entro il 31 dicembre 2025, termine in precedenza fissato al 31 dicembre 2024).

DECORRENZA

Per ciò che concerne il decreto Omnibus (D.L. 9 agosto 2024, n. 113), lo stesso è entrato in vigore dal 10 agosto 2024.

Il decreto Correttivo (D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108) è entrato in vigore il 6 agosto 2024.

DA SAPERE

Rivalutazione quote e terreni con mini-proroga al 30 novembre 2024

di Roberta De Pirro

Nuova proroga per la rivalutazione di quote e terreni: il termine ultimo entro il quale pagare l'imposta sostitutiva del 16%, nonché redigere e giurare la perizia di stima slitta dal 30 giugno al 30 novembre 2024. È quanto prevede il decreto Omnibus (D.L. n. 113/2024), che differisce la scadenza prevista dalla legge di Bilancio 2024 per la rideterminazione del valore di quote e terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2024. Si riaprono, così, i termini (scaduti) per valutare se ricorrere o meno alla rivalutazione, pagando l'imposta sostitutiva del 16%.

La legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 52 e 53, della legge n. 213/2023) è intervenuta nuovamente sulle disposizioni relative alla **rivalutazione di partecipazioni e i terreni**, di cui agli artt. 5 e 7 della legge n. 448/2001, prevedendo di poterne usufruire anche con riferimento a tali **assets posseduti al 1° gennaio 2024**.

La riapertura dei termini si era collocata a distanza ravvicinata rispetto a quella prevista dalla legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022), che aveva previsto la rivalutazione di partecipazioni e terreni detenuti al 1° gennaio 2023, con pagamento dell'imposta sostitutiva del 16% e redazione e giuramento della perizia di stima entro il 15 novembre 2023. Tale vicinanza temporale tra la scadenza del 15 novembre 2023 e la nuova riapertura dei termini per la rivalutazione potrebbe indurre i contribuenti che non si sono avvalsi di tale possibilità a differire la scelta al 2024.

Il decreto Omnibus (D.L. n. 113/2024) ha, quindi, previsto la **proroga al 30 novembre 2024** per pagare l'imposta sostitutiva del 16%, nonché redigere e giurare la perizia di stima.

Chi può rivalutare quote e terreni?

Possono accedere alla rideterminazione del valore:

- persone fisiche non esercenti attività d'impresa;
- società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR;
- enti non commerciali, per quel che attiene alle attività non inerenti all'attività d'impresa;
- soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia, se, alla data del **1° gennaio 2024**, posseggono:
 - terreni **edificabili** o con **destinazione agricola**;
 - partecipazioni **negoziata** e non nei mercati regolamentati.

Qual è la procedura da seguire?

Per potere beneficiare della “sostituzione” del valore storico con quello rivalutato, è necessario, entro la data del 30 giugno 2024 (data differita al 30 novembre 2024 per effetto del decreto *Omnibus*):

a) fare redigere un’apposita **perizia giurata** da un professionista abilitato;

Quote o diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 16/E del 2023, al fine di determinare la plusvalenza derivante dalla cessione di quote negoziate nei mercati regolamentati, in luogo del costo o valore di acquisto, si assume il **valore normale**, determinato ai sensi dell’art. 9, comma 4, lett. a), del TUIR, in base alla **media aritmetica dei prezzi** rilevati nei suddetti mercati con riferimento al mese di dicembre 2023.

Tale indicazione comporta il **venire meno della necessità di predisporre una perizia giurata di stima** (requisito obbligatorio, invece, nel caso di partecipazioni non quotate e terreni).

A tale fine, il contribuente deve predisporre e conservare un apposito **prospetto**, nel quale sono indicati per ciascun titolo, quota o diritto il cui costo o valore di acquisto è stato rideterminato, i prezzi rilevati nel relativo mercato o sistema multilaterale di negoziazione nel mese di dicembre 2023, nonché la relativa media aritmetica.

Tale prospetto deve essere esibito o trasmesso, su richiesta, all’Agenzia delle Entrate, da parte del contribuente, in caso di applicazione del **regime dichiarativo** di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 461/1997.

Nel caso di opzione per l’applicazione del regime del **risparmio amministrato**, invece, il contribuente comunica all’intermediario che si è avvalso della rideterminazione, fornendo il già menzionato prospetto unitamente alla documentazione attestante il versamento dell’intero importo (o della prima rata) dell’imposta sostitutiva nella misura del 16%.

b) corrispondere l’**imposta sostitutiva** (16%) dovuta per le partecipazioni e per i terreni posseduti alla suddetta data del 1° gennaio 2024, che può essere versata:

- in un’unica soluzione, entro il 30 giugno 2024 (ora **entro il 30 novembre 2024**);
- in forma rateale (in tre rate dello stesso ammontare; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3%).

L’imposta sostitutiva deve essere calcolata:

- sull’intero valore della perizia, per quel che riguarda i terreni e i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione;
- sul valore normale determinato ai sensi dell’art. 9, comma 4, lett. a), del TUIR, con riferimento al mese di dicembre 2023, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, ossia sulla **media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023**, per le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione;

Se il contribuente effettua il versamento della prima rata nei termini di legge e omette di effettuare i **successivi versamenti**, questi ultimi saranno **iscritti a ruolo** ai sensi degli artt. 10 ss. del D.P.R. n. 602/1973.

Per eseguire il pagamento, il contribuente dovrà utilizzare il **modello F24**. I codici sono quelli istituiti con risoluzione n. 23/E del 2023 per l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con riferimento alla rivalutazione 2023, ovvero:

- **8055**, per l'imposta sostitutiva per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati;
- **8056**, per l'imposta sostitutiva per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola;
- **8057**, per l'imposta sostitutiva per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.

- c) indicare nella **dichiarazione dei redditi** relativa all'anno in cui la rivalutazione è stata eseguita i dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni. Più precisamente, i dati relativi alla rivalutazione devono essere riportati nelle apposite sezioni del quadro RT (partecipazioni).

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO

Contributo superbonus 2024 per redditi fino a 15.000 euro: domande

Con decreto, il MEF ha fissato i **criteri e le modalità per l'erogazione del contributo superbonus 2024 per i contribuenti con redditi non superiori a 15.000 euro nel 2023**: ai fini dell'erogazione del contributo, le persone fisiche trasmettono, **entro il 31 ottobre 2024**, in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle Entrate, nella quale attestano il possesso dei requisiti indicati. Le modalità di compilazione dell'istanza, il suo contenuto e ogni altro elemento necessario all'erogazione del contributo sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto.

Ministero dell'Economia e delle Finanze, D.M. 6 agosto 2024 (in corso di pubblicazione in G.U.)

Sequestro preventivo: adempimenti fiscali dell'amministratore giudiziale

In tema di **sequestro preventivo**, sotto il profilo dichiarativo, l'**amministratore giudiziario** deve assolvere agli **obblighi dichiarativi relativi al periodo d'imposta**, intestando le dichiarazioni al *de cuius*, con l'indicazione del codice fiscale del defunto, inserendo, altresì, i propri dati anagrafici, in qualità di dichiarante e di amministratore giudiziario.

Agenzia delle Entrate, risoluzione 3 settembre 2024, n. 45/E

IVA al 4% per servizi tipografici e digitali di libri con moderne tecnologie

Alle prestazioni di **composizione tipografica e digitale di libri**, effettuate con le **moderne tecnologie**, si applica l'**aliquota IVA ridotta del 4%**. La precisazione tiene conto della volontà del legislatore (unionale e nazionale) di agevolare la produzione e la vendita dei libri su qualsiasi tipo di supporto fisico e anche "*in via elettronica*", per cui l'Agenzia delle Entrate ha reputato ragionevole l'adozione di un'interpretazione evolutiva delle norme, peraltro non preclusa dalla Corte di Cassazione, in ambito sia tributario, sia penale.

Agenzia delle Entrate, risposta a istanza di consulenza giuridica 2 settembre 2024, n. 5

Rivalutazione immobili in contabilità semplificata: costo partecipazione

Poiché la **rivalutazione** effettuata in regime di **contabilità semplificata** non comporta l'iscrizione di una riserva in sospensione d'imposta, il maggior valore del bene rivalutato troverà la sua contropartita, nel **passaggio al regime ordinario**, in una riserva (qualificabile fiscalmente come riserva di utili) libera da vincoli, con la conseguenza che il successivo **annullamento** di tale **riserva**, per consentire l'**assegnazione dei beni ai soci**, **non sarà assoggettato all'imposta sostitutiva** prevista in materia di assegnazione agevolata.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 2 settembre 2024, n. 178

LOAgri: contratto occasionale a tempo determinato in agricoltura

Con il documento dal titolo “*Lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura*”, il CNDCEC, dopo un esame delle finalità e caratteristiche del **lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura** (tra cui i requisiti soggettivi per la stipula del contratto LOAgri e il compenso al lavoratore), ha analizzato gli **obblighi in capo al datore di lavoro** e il sistema di **convenienze economiche e incentivi** in favore dei datori di lavoro e dei lavoratori fino all’analisi del **sistema sanzionatorio** previsto dalla legge di Bilancio 2023.

CNDCEC, documento 2 settembre 2024

IVA al 4% per i fertilizzanti

Si applica l'**aliquota IVA del 4%** ai **fertilizzanti in genere**, sia quando prodotti o introdotti nel mercato a seguito dell’autorizzazione, sia quando inseriti negli appositi elenchi del MASAF.

Il chiarimento riguarda l’applicazione del n. 19) della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972.

Agenzia delle Entrate, risposta a consulenza giuridica 30 agosto 2024, n. 4

Esenzione da bollo per pubblici concorsi

L'**esenzione dal tributo di bollo** è prevista per le **domande di partecipazione a pubblici concorsi** di reclutamento di personale **banditi dalla Pubblica Amministrazione** per l'assunzione in servizio anche temporanea. Il beneficio riguarda anche la documentazione allegata alle domande. Non risulta, pertanto, alcun elemento idoneo a giustificare, sul piano interpretativo, un'estensione dell'esenzione alle domande di iscrizione ai corsi di formazione professionale, posto che, con tali istanze, il soggetto non mira a instaurare un rapporto di **collaborazione subordinata e retribuita con le Pubbliche Amministrazioni**.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 29 agosto 2024, n. 177

IMPRESA

BDSR in funzione dal 2 novembre

Publicato in *Gazzetta Ufficiale* l’Avviso attestante l’entrata in funzione, a partire dal **2 novembre 2024**, della **banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche** e del **portale telematico (BDSR)** del Ministero del Turismo per l’**assegnazione del CIN**.
Ministero del Turismo, Avviso 3 settembre 2024 (G.U. 3 settembre 2024, n. 103, parte seconda)

Brevetti+, Marchi+ e Disegni+: nuovi fondi per l’annualità 2024

Publicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il decreto che dispone la programmazione di **fondi per i bandi Brevetti+, Marchi+ e Disegni+**. In particolare, gli importi delle risorse finanziarie disponibili per l’**annualità 2024** ammontano a:

- euro 20.000.000 per la misura Brevetti+;
- euro 10.000.000 per la misura Disegni+;

- euro 2.000.000 per la misura Marchi+.

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, decreto 31 luglio 2024 (G.U. 2 settembre 2024, n. 205)

Specializzazione intelligente: presentazione domande

Al via lo **sportello online** per l'accesso agli **incentivi** destinati ai progetti di ricerca e sviluppo sperimentale delle imprese localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nell'ambito della "**Strategia nazionale di Specializzazione intelligente**" del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. **Dalle ore 10.00 del 10 settembre 2024**, le imprese di qualsiasi dimensione localizzate nelle regioni interessate, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all'industria e di ricerca, potranno presentare, anche in forma congiunta, le **domande** di agevolazione per i **progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale**, di importo compreso tra 3 e 20 milioni di euro. L'intervento, attivato nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, ha uno stanziamento di oltre 470 milioni di euro e le domande possono essere **precompilate** già a partire **dal 2 settembre**.

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, comunicato stampa 2 settembre 2024

Crisi d'impresa: osservatorio nazionale triennio 2021-2023 e I semestre 2024

Publicata la prima edizione dell'"**Osservatorio nazionale sulla crisi d'impresa**", un nuovo strumento che presenta un'analisi relativa all'andamento delle **procedure concorsuali**, di quelle **stragiudiziali** e degli altri **istituti di regolazione della crisi**, effettuata monitorando i dati delle "aperture" dei procedimenti registrati presso tutte le Camere di Commercio italiane. L'arco temporale preso in considerazione è il **triennio 2021-2023** e il **1° semestre 2024**, al fine di consentire il confronto sul ricorso alle varie procedure prima e dopo l'adozione del nuovo codice della crisi d'impresa.

Unioncamere - Infocamere, Osservatorio crisi d'impresa, 2 settembre 2024

Piattaforme online: certificazione organismi risoluzione extragiudiziale liti

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato il Regolamento sulla **procedura di certificazione degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra destinatari del servizio e i fornitori di piattaforme online**. In particolare, lo schema di regolamento si compone di dieci articoli, ciascuno finalizzato a disciplinare una fase della procedura di certificazione, fatta eccezione per i primi due che, come di consueto, sono dedicati alle definizioni (art. 1) e a delineare la finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento (art. 2).

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, delibera n. 282/24/CONS

Rendicontazione di sostenibilità: tassonomia XBRL per ESRS Set 1

L'EFRAG ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la **tassonomia XBRL per ESRS Set 1**, che consente il **tagging digitale** delle **dichiarazioni European Sustainability Reporting Standards** ESRS e la **tassonomia XBRL** per le **informative** dell'art. 8. Le tassonomie digitali consentono il **markup (tagging)** della

rendicontazione della sostenibilità in formato XBRL leggibile dalla macchina. Oltre ai pacchetti di tassonomia XBRL, un **documento** intitolato “*Explanatory Note and Basis for Conclusions*” accompagna ogni tassonomia che **illustra la base per le conclusioni e la metodologia** applicata e include **opzioni tecniche** considerate per la preparazione delle tassonomie. Include anche **illustrazioni del reporting** risultante in formato leggibile dalla macchina per supportare l'implementazione della tassonomia ESRS Set 1.
EFRAG, sito istituzionale

PA: criteri per l'affidamento dei contratti EPC

Publicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto di adozione dei **criteri ambientali minimi per l'affidamento integrato di un contratto a prestazione energetica (EPC)** di servizi energetici per i sistemi edifici-impianti (CAM EPC). I **CAM per i contratti per gli edifici impianti** hanno lo **scopo di contribuire:**

- all'efficientamento energetico attraverso la buona gestione e il miglioramento del processo di trasformazione dell'energia primaria in energia utile, del processo di utilizzo di energia o di entrambi;
- allo sviluppo dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili;
- alla conseguente riduzione delle emissioni climalteranti e dell'uso delle risorse naturali;
- alla riduzione degli impatti ambientali lungo l'intero ciclo di vita di prodotti e di servizi.

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, decreto 12 agosto 2024 (G.U. 29 agosto 2024, n. 202)

ETS: politiche sociali e ordinamento contabile

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili comunica che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha diffuso, in data 9 agosto 2024, la circolare n. 6, avente ad oggetto: “*Legge 4 luglio 2024, n. 104, recante “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore”. Effetti sull'ordinamento contabile degli enti del Terzo settore*”.

La circolare interessa direttamente gli iscritti, in quanto fornisce elementi e chiarimenti operativi concernenti la prima adozione delle disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 4 luglio 2024, n. 104, su temi concernenti la **disciplina contabile**, gli effetti derivanti dalle **previsioni emendative sugli incarichi di controllo e revisione** legale dei conti e la **revisione degli statuti**.

CNDCEC, informativa 28 agosto 2024, n. 104

In arrivo aiuti per i danni dalle inondazioni 2023

La Commissione Europea ha proposto un **sostegno finanziario** di oltre 1 miliardo di euro a titolo del **Fondo di solidarietà dell'UE (FSUE)** per aiutare l'Italia, la Slovenia, l'Austria, la Grecia e la Francia ad affrontare le conseguenze delle gravi inondazioni che hanno colpito questi Paesi nel 2023. In particolare, all'Italia saranno destinati 378,8 milioni di euro, a seguito dei danni causati dalle **inondazioni nella regione Emilia-Romagna** nel maggio 2023 e altri 67,8 milioni di euro per la **regione Toscana**, a seguito delle inondazioni di ottobre e novembre

2023. L'assistenza del FSUE coprirà parte dei costi delle operazioni di **emergenza e di recupero**, compresi la riparazione delle infrastrutture danneggiate, la salvaguardia del patrimonio culturale e lo svolgimento di operazioni di bonifica.
Commissione Europea, comunicato stampa 27 agosto 2024

Biocombustibili sostenibili: certificazione

Publicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto che istituisce il sistema nazionale di **certificazione della sostenibilità dei biocombustibili**, di certificazione dei **carburanti rinnovabili** di origine non biologica e di quella dei **carburanti da carbonio riciclato**.

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, decreto 7 agosto 2024 (G.U. 26 agosto 2024, n. 199)

LAVORO

Calcolo premio assicurativo INAIL 2024: minimali e massimali di rendita

L'INAIL rende noti i **limiti di retribuzione imponibile giornaliera** e indica le istruzioni da seguire per il **calcolo**, nell'**anno 2024**. All'interno del documento sono fornite le indicazioni sulle retribuzioni minime giornaliere, che variano a seconda della **professione** svolta e per specifiche **categorie** di lavoratori.

INAIL, circolare 3 settembre 2024, n. 23

Terzo settore: incentivo giovani disabili

L'INPS fornisce le istruzioni operative per la **presentazione delle domande** utili a ottenere l'**incentivo per l'assunzione** stabile delle **persone con disabilità**, ai sensi dell'art. 28 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48.

Le domande devono essere presentate per via telematica attraverso il servizio "**Comunicazione Bidirezionale**", all'interno del "**Cassetto Previdenziale del Contribuente**", indicando come oggetto "**INCENTIVO PER IL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITA'** (Art. 28 del DL 48/2023 e s.m.i.)" e **allegando**:

- il **file**, in formato .csv, debitamente compilato,
- le informazioni inerenti alla tipologia del datore di lavoro, con i relativi elementi identificativi della predetta tipologia ("**Dati azienda**" dell'Allegato n. 3);
- l'**IBAN** su cui effettuare l'eventuale erogazione del contributo ("**Dati azienda**" dell'Allegato n. 3);
- i dati delle assunzioni dei lavoratori con disabilità (tipo contratti "**A.01**" o "**A.03**").

Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, **dal 2 settembre 2024 al 31 ottobre 2024**, utilizzando i **modelli A, B e C**, in un **unico file** in formato .pdf, debitamente compilati e firmati in ogni parte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, con allegata copia del documento di identità in corso di validità.

INPS, messaggio 29 agosto 2024, n. 2906

Rapporto biennale parità di genere

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha integrato le FAQ sul **rapporto biennale parità uomo donna**, alla luce delle modifiche apportate alla procedura e tenuto conto anche del **differimento** del termine di **presentazione** dal 15 luglio al **20 settembre 2024**. In particolare, il Dicastero ha spiegato **come compilare** i campi previsti dal rapporto, sia sotto il profilo qualitativo, che per quanto riguarda la data di riferimento utile alla verifica delle retribuzioni e dell'organico aziendale. Quali sono i **dati da esporre** nel prospetto? Come si compila il rapporto? Come si effettua la **comunicazione telematica** obbligatoria per le aziende che occupano più di 50 dipendenti? Quali **sanzioni** sono previste per il mancato invio?
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, FAQ agosto 2024

AGENDA

Scadenze dal 5 al 19 settembre 2024

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze.

DATA	OGGETTO	VERIFICA
	SETTEMBRE 2024	
domenica 15	Annotazione separata nel registro corrispettivi	
	Fatturazione differita e annotazione	
lunedì 16	Assistenza fiscale dei sostituti d'imposta, dei CAF o professionisti abilitati: consegna Mod. 730	
	Invio telematico del Mod. 730 da parte dei sostituti d'imposta, dei CAF e professionisti abilitati	
	Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile	
	Rateizzazione versamento imposte da Redditi 2024 e IRAP 2024	
	Rateizzazione versamento IVA annuale	
	Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile	
	Ravvedimento entro 90 giorni versamento acconto IMU 2024	
	Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni	
	Trasmissione dati operazioni transfrontaliere passive	
	Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)	
	Versamento imposta di produzione e consumo	
	Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale	
	Versamento imposta sulle transazioni finanziarie	
giovedì 19	Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale	